



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

### IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, recante "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo";

VISTO l'articolo 6 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 con il quale è stata disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle disposizioni dettate dall'articolo 25, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

VISTO il Protocollo d'Intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio "in presenza" presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, siglato il 21 luglio 2021 fra la Giustizia amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni rappresentative degli avvocati amministrativisti;

RITENUTO di dover dettare regole organizzative per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale, da tenersi "in presenza" presso il TAR per la Sardegna, che siano compatibili con l'osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dalla vigente situazione sanitaria e dalla necessità che un eccessivo affollamento nelle aule di udienza possa generare il riaccutizzarsi della epidemia da Covid-19;

### DECRETA

1. Le cause fissate alle udienze pubbliche e camerale a partire dal 1 agosto 2021 sono chiamate in fasce orarie differenziate;
2. Sono soppresse le chiamate preliminari;
3. Le parti costituite, con richiesta scritta ed anche con atti distinti, possono richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione;
4. Le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane del giorno libero antecedente a quello dell'udienza; se la richiesta è depositata solo da alcune delle parti costituite, l'udienza di discussione si tiene e della partecipazione all'udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: «viste le conclusioni delle parti come da verbale»;
5. Le cause, per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate, ciascuna della durata di un'ora;
6. Le cause per le quali vi sia stata, da tutte le parti costituite, richiesta di passaggio in decisione senza discussione, o per le quali non vi sia stata alcuna richiesta, sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l'ultima discussione, ed è dato atto a verbale della eventuale intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione senza discussione;
7. In ogni fascia oraria può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari tendenzialmente compreso tra cinque e dieci in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni, nonché al numero delle parti coinvolte. Resta ferma la direzione dell'udienza da parte del Presidente ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
8. L'elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, nella Sezione del TAR Sardegna, dopo le ore 12,00 a.m. del giorno antecedente l'udienza pubblica o camerale; la pubblicazione dell'elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione;

9. Gli avvocati sono invitati ad attenersi scrupolosamente alla fascia oraria indicata per scongiurare la compresenza, anche all'esterno del TAR, di persone convocate in fasce orarie differenti;
10. L'accesso alla sede del TAR è reso possibile dieci minuti prima dell'inizio della fascia oraria di pertinenza, ovvero successivamente, nel caso si protragga la discussione delle questioni trattate nella fascia precedente;
11. Gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nella sala di attesa del TAR;
12. Fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell'esercizio del potere di polizia dell'udienza, il pubblico può assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di assicurare il rispetto delle regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l'accesso del pubblico all'aula di udienza è riconosciuta priorità d'ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione;
13. E' consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, a meno che il presidente del collegio, a seguito della segnalazione della Segreteria, non ritenga di impedirne l'accesso all'aula o di disporre l'allontanamento nel caso ricorrano esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
14. Durante le discussioni in udienza pubblica i magistrati e gli avvocati sono esonerati dall'obbligo di indossare la toga;
15. Specifiche disposizioni organizzative per l'accesso al TAR per la Sardegna e per il tracciamento delle presenze alle udienze pubbliche e camerale delle persone ammesse sono dettate dal Segretario Generale del TAR;
16. E' comunque previsto l'obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto il periodo di permanenza all'interno del TAR; in tutti i luoghi è sempre necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre persone; all'atto dell'accesso è rilevata la temperatura degli aventi titolo ad accedere; è inibito l'accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi; di tale circostanza è data notizia al Presidente del collegio anche ai fini di eventuali determinazioni sulla trattazione di un ricorso;
17. Per informazioni sullo svolgimento della Camera di Consiglio e dell'Udienza Pubblica e su eventuali possibili ritardi nell'accesso al Tribunale è possibile rivolgersi telefonicamente alla Segreteria del TAR al numero 070/67975208 o al numero 070/67975247.
18. La Segreteria è incaricata di pubblicare il presente decreto sul sito web della Giustizia Amministrativa e di darne comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'Avvocatura della Regione Sardegna, alle Avvocature delle Province e dei Comuni capoluogo di province.

Il Presidente